

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2024 il giorno in Bologna, tra gli Enti sottoindicati:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denominata Regione), con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

e

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO (di seguito denominato Ente), rappresentato dal Direttore

Premesso

- che ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della LR 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po", come modificato dall'art. 36 della LR 27 dicembre 2017, n. 25, la Regione concede all'Ente, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo di Comacchio;
- che con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della nuova convenzione pluriennale con la Regione che disciplina la concessione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 c.m. dalla LR 25/2017
- che con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della nuova convenzione pluriennale con l'Ente per disciplinare la concessione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 c.m. dalla L.R. 25/2017;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e l'Ente ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 in merito all'attuazione di Programma per la salvaguardia ambientale e naturalistica del Complesso vallivo di Comacchio (di seguito complesso vallivo), finalizzato alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli di Comacchio e per il mantenimento in buono stato di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti.

Art. 2

Interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica ammissibili

1. Gli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo, oggetto del Programma sono articolati secondo le seguenti tipologie:

- a) gestione del sistema di regolazione idraulica per l'adduzione e il deflusso delle acque sia marine che fluviali, mediante la regolazione dell'intero sistema di chiaviche interne alle valli e di quelle ubicate nei punti di collegamento delle valli stesse con il mare, con il Reno e con i canali circondariali, nonché gestione della vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli, e per il mantenimento delle specie di avifauna

presenti nel comprensorio delle Valli di Comacchio. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche per conto degli altri Enti Locali proprietari o possessori di aree tutelate all'interno del perimetro delle Valli di Comacchio, previa intesa tra i soggetti interessati contenente, tra le altre, la regolazione dei relativi rapporti economici;

- b) gestione della manutenzione ordinaria relativa a manufatti, pertinenze, impianti idraulici e attrezzature;
- c) ripristino e valorizzazione ecologica del complesso vallivo, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti pertinenziali al complesso vallivo stesso, ripristino delle arginature, risezionamento dei canali, nonché ogni tipo di intervento diretto al miglioramento del sistema di circolazione delle acque;
- d) monitoraggio e mantenimento degli habitat e delle specie protette;
- e) realizzazione degli interventi per mantenere efficiente la foce del Canale Gobbino;
- f) intervento di automazione delle chiaviche principali nelle Valli di Comacchio;
- g) ripristino di arginature molto degradate nelle Valli di Comacchio.

2. Le prestazioni relative alla progettazione e realizzazione degli interventi connessi alle attività di cui sopra, nonché alla direzione dei lavori, potranno essere affidate dall'Ente al Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile di Ferrara o a Comuni che partecipano all'Ente, previa apposita intesa, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. L'attività di monitoraggio della qualità delle acque sarà garantita dall'Ente tramite programmi concordati con ARPAE Emilia-Romagna e qualora emerga l'esigenza anche in collaborazione con Università e/o Istituti di ricerca.

Art. 3

Impegni e obblighi

1. L'Ente e la Regione si impegnano ad attivare tutti i possibili canali di finanziamento al fine di realizzare gli interventi oggetto della presente convenzione, in particolare mediante il ricorso a contributi comunitari e statali nel pieno rispetto delle procedure previste dalle rispettive normative vigenti e nella piena accettazione dei tempi e delle modalità di erogazione connesse.

2. Qualora la realizzazione di alcuni degli interventi oggetto della presente convenzione sia finanziata mediante ricorso a mezzi diversi da quelli di cui alla presente convenzione, l'Ente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla competente struttura della Regione, individuata nel Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente al fine di approvare la rimodulazione del quadro economico e della conseguente copertura finanziaria degli interventi predisposti dall'Ente; nello specifico, le spese oggetto della presente convenzione non potranno essere coperte dal contributo alle spese generali di gestione che la Regione eroga annualmente all'Ente per la propria attività attraverso il pertinente capitolo di Bilancio.

3. L'Ente dovrà garantire che la realizzazione degli interventi finanziati avvenga in osservanza delle prescrizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto del cronoprogramma del programma operativo presentato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione può comportare la revoca dei contributi regionali di cui alla presente convenzione e la conseguente restituzione degli stessi, qualora già erogati.

4. L'Ente, infine, si impegna a non attuare azioni incompatibili con le finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale delle Valli di Comacchio, pena la revoca dei contributi regionali di cui alla presente convenzione e la conseguente restituzione degli stessi, qualora già

erogati.

Art. 4

Contenuti e modalità di presentazione del Programma triennale operativo

1. Il Programma elenca le opere e gli interventi per la salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo di Comacchio, da attuare nel triennio di riferimento secondo le finalità di cui al precedente art. 1.

2. La candidatura a finanziamento avviene mediante la presentazione del Programma al Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane ai fini della sua approvazione.

3. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'Ente dovrà trasmettere per via telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it, il Programma approvato contenente la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente:

- la relazione dettagliata illustrante gli obiettivi del Programma, l'elenco e la localizzazione su idonea base cartografica degli interventi previsti, il quadro economico e il cronoprogramma complessivo;
- le schede descrittive degli interventi da realizzare, compilate secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale che approva la presente convenzione, articolate in base alle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione e contenenti: il quadro economico finanziario, il cronoprogramma di attuazione e quello economico finanziario;
- l'atto di approvazione del Programma da parte dell'Ente.

Art. 5

Concessione del finanziamento

1. La Regione provvede al finanziamento del Programma di cui alla presente convenzione, nei limiti degli stanziamenti disponibili o che eventualmente si renderanno ulteriormente disponibili, nel corso di attuazione dello stesso, sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. La Regione, al termine dell'iter istruttorio della documentazione di cui al precedente art. 4 ammette a finanziamento, con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane, il Programma Operativo e contestualmente concede il contributo con l'assunzione dei relativi impegni di spesa, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011, tenuto conto dei cronoprogrammi di attuazione, definiti dal soggetto beneficiario nelle schede descrittive di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Liquidazione del finanziamento regionale

1. L'Ente, al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento regionale deve presentarne specifica richiesta di pagamento dello stesso o di quota di esso, al Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane, inviando la documentazione contabile e amministrativa comprovante l'effettuazione della spesa, come di seguito meglio specificato:

a) Spesa corrente:

- relazioni dettagliate delle attività realizzate, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti articolate sulla base delle schede descrittive degli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 4;
- rendicontazione delle spese sostenute predisposta con il dettaglio relativo agli impor-

ti/documentazione probatoria di riferimento/quietanze delle voci di spesa; la documentazione giustificativa (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) e delle relative quietanze di pagamento (atti di liquidazione e mandati di pagamento) saranno conservate in atti presso l'Ente per gli eventuali controlli ispettivi;

b) Investimenti in conto capitale:

- relazioni dettagliate delle attività realizzate, delle spese sostenute e dei risultati conseguiti articolate sulla base delle schede descrittive degli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 4;
- rendicontazione delle spese sostenute mediante la trasmissione di copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) e delle relative quietanze di pagamento (mandati di pagamento);

2. Sono considerate ammissibili e quindi liquidabili le spese che rispettino le seguenti condizioni:

- rientrino nelle tipologie degli interventi ammesse a finanziamento, come specificate all'art. 2, e siano riferite al Programma;
- siano rendicontate nel rispetto delle regole contabili vigenti (principi e postulati del D.lgs. 118/2011) e secondo le modalità sopra indicate.

3. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane, sulla base dell'esito dei controlli della documentazione ricevuta a rendicontazione dell'attività effettivamente svolta.

Art. 7

Eligibilità della spesa

1. Considerata la peculiarità degli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica di cui alla presente convenzione, la Regione riconosce ammissibili, ai fini della rendicontazione economico-finanziaria, le spese sostenute dall'Ente per dare attuazione al programma a decorrere dal 1/01/2024, in ragione della necessità di garantire la continuità delle azioni di salvaguardia ambientale e naturalistica del complesso vallivo, in quanto la loro mancata realizzazione provocherebbe pregiudizio al mantenimento degli ecosistemi naturali oggetto di tutela e ricompresi all'interno del complesso vallivo stesso.

2. Per il rispetto delle tempistiche attuative del programma specifico, elemento fondamentale è il cronoprogramma, i cui eventuali scostamenti temporali dovranno essere comunicati tempestivamente al Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane ai fini dell'aggiornamento, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, della tempistica di attuazione delle diverse fasi di realizzazione dello stesso.

3. È di fondamentale importanza un costante monitoraggio, da parte dell'Ente, del rispetto dei tempi per valutare la necessità di aggiornamenti del cronoprogramma di attuazione economico-finanziaria.

Art. 8

Spese generali e di progettazione

1. La Regione, relativamente agli interventi di cui alla presente convenzione, riconosce all'Ente, quali spese ammissibili al contributo regionale oggetto della convenzione medesima, le spese generali amministrative nel limite del 4%.

2. La Regione riconosce, altresì, all'Ente gli oneri per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo come segue:

- a) se effettuate da personale interno alla struttura organizzativa dell'Ente, o affidate secondo quanto indicato al precedente art.2, comma 2, nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori a base di gara e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- b) se effettuate mediante affidamento di incarichi a professionisti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente, nel limite del 20% dell'importo dei lavori a base di gara, in ragione delle tariffe professionali vigenti, e del relativo ribasso applicato.

Art. 9

Variazioni e proroghe

1. Gli interventi di cui alla presente convenzione devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal Programma e descritto nelle schede, di cui all'art.4.

2. Possono essere autorizzate modifiche agli interventi solo nel caso in cui rispettino gli obiettivi generali definiti nei precedenti artt. 1 e 2.

3. I ribassi d'asta eventualmente disponibili nella fase di aggiudicazione dei lavori rimangono nelle disponibilità dell'Ente beneficiario, dietro presentazione e successiva approvazione da parte della Regione di una perizia di variante che attesti la coerenza con gli obiettivi perseguiti dal bando e non alteri la natura dell'intervento ammesso a finanziamento; in caso contrario saranno considerate economie di spesa e rese indisponibili, provvedendo alla loro quantificazione e stralcio in sede di presa d'atto della conclusione dell'intervento e di liquidazione del saldo del contributo regionale.

4. Al verificarsi di condizioni imprevedibili e adeguatamente motivate, trattandosi di programmazione previsionale, sono autorizzate, con atto del Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane, variazioni degli importi delle tipologie descritte nelle schede di cui al comma 3 del precedente art. 4, relative agli investimenti in conto capitale, nella misura massima del 20% (venti per cento), fermo restando l'importo finanziario complessivo previsto, nell'ambito del Programma, su base annua.

5. Nel caso quindi si presentassero esigenze di modifiche, limitatamente a necessità di natura tecnica e/o economica, l'Ente invia preventivamente al Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane la proposta di variante unitamente alle schede descrittive dell'intervento di cui all'art. 4, evidenziando e motivando le modifiche degli aspetti tecnico-progettuali ed economico-finanziari, nonché dei cronoprogrammi di attuazione ed economico finanziario, rispetto a quanto ammesso a finanziamento.

6. Le proposte di modifica devono essere vagliate dalla Regione al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma e di verificarne la congruità tecnica ed economica.

7. Al termine di tale verifica, la Regione, con atto motivato del Responsabile del Settore Aree Protette, Foreste, Sviluppo Zone Montane competente, provvede all'approvazione della nuova configurazione dell'intervento.

8. Eventuali proroghe possono essere concesse dalla Regione, con atto del Dirigente competente, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, a fronte di esigenze debitamente motivate, derivanti da cause non imputabili all'Ente.

Art. 10

Durata

1. La scadenza della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2026.
2. La convenzione stessa potrà essere oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che disciplinino in modo diverso i rapporti tra le parti, quali risultano, allo stato, dal disposto di cui all'art. 13, comma 1 bis, della LR 27/1988 c.m. dalla LR 25/2017.

ART. 11

Sicurezza e riservatezza

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della controparte.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'accordo.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Le parti sono responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3.
5. Le parti rinviando all'eventuale sottoscrizione di accordi integrativi la disciplina del trattamento dei dati personali che potranno sorgere durante l'esecuzione dell'accordo.

Art. 12

Spese e registrazione

1. Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione, sono a totale carico del dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, sin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 642/1972, a carico dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa, Parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 13

Controversie

1. Le parti eleggono a tutti gli effetti il proprio domicilio presso la propria sede legale. 2. Per qualsiasi controversia che insorga nell'applicazione della presente convenzione si conviene essere esclusivamente competente il Foro di Bologna. La presente convenzione sarà firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii
2. Ogni eventuale controversia dipendente dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in sede amministrativa, sarà deferita alla cognizione del Tribunale di Bologna.

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

Il Direttore (*)

Ente di gestione per i
Parchi e la biodiversità Delta del Po

Il Direttore (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa